



# Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
PROTEZIONE CIVILE**  
Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,  
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

**PROCEDIMENTO COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE**

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

*(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)*

**N° 9/2022**

**RICHIEDENTE:** **OPEN FIBER SPA, Codice Fiscale: SLOPRI60S15D208D**  
**sede legale in Milano, Viale Certosa n. 2**  
**sede operativa in Roma, Via Laurentina n. 449**

**OGGETTO:** **Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti di fibra ottica**  
**San Colombano Belmonte (To), Via Gallenca**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **31.01.2022** al prot. **1871**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 3/2022, da parte del Comune di San Colombano Belmonte relativa alla pratica della società OPEN FIBER S.P.A. con sede legale in Viale Certosa n. 2, Milano e con sede operativa in Via Laurentina n. 449, Roma, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti di fibra ottica**", ubicazione San Colombano Belmonte (To), Via Gallenca;

- le integrazioni pervenute in data **17.02.2022** al prot. **3462** relative in particolare all'esonero dal versamento dei diritti di segreteria e tasse di istruttoria, ai sensi dell'art. 93 c. 1 D.Lgs n. 259/2003 e sm. e i. e dell'art. 12 del D.Lgs n. 33/2016;
- le integrazioni pervenute in data **04.03.2022** al prot. **4704**;
- il parere favorevole condizionato in data **21.03.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

- con nota prot. **5949** del **22.03.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
- ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **12936** del **27.06.2022** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:

"[...] esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

*Per quanto concerne la tutela archeologica, si ribadisce il parere prot. 23309 del 03.12.2021 inviato a Open Fiber S.p.A., in relazione alla trasmissione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016";*

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Colombano Belmonte;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

#### AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

**OPEN FIBER SPA, Codice Fiscale: SLOPRI60S15D208D**  
**sede legale in Milano, Viale Certosa n. 2**  
**sede operativa in Roma, Via Laurentina n. 449**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **31.01.2022** al prot. **1871** e successive integrazioni prot. **3462** del **17.02.2022** e prot. **4704** del **04.03.2022**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 3/2022, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti di fibra ottica**", ubicazione San Colombano Belmonte (To), Via Gallenca, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

<b>OGGETTO</b>	<b>PROT.</b>
Relazione paesaggistica semplificata	1871 del 31.01.2022
Relazione tecnica	1871 del 31.01.2022
Tavole grafiche	4704 del 04.03.2022

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione locale per il Paesaggio nel parere favorevole condizionato del 21.03.2022:

*"conchè sia realizzato in colore corten".*

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 12936 del 27.06.2022:

"[...] esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

*Per quanto concerne la tutela archeologica, si ribadisce il parere prot. 23309 del 03.12.2021 inviato a Open Fiber S.p.A., in relazione alla trasmissione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016".*

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal Comune di Prascorsano per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 5 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Mauro MALANO

*Firmato digitalmente*

MF/